Non può continuare lo "scellerato progetto"

La Nuova Solmine ha presentato al Ministero documenti non veritieri sulla pericolosità delle ceneri di pirite, tramite le quali ha già diffuso in Italia centinaia di tonnellate di Arsenico

Per continuare a vendere le ceneri di pirite di Scarlino come materia commerciale senza prescrizioni, la Nuova Solmine sta cercando di accreditare presso il Ministero dell'Ambiente le sue tesi, smentite da sentenze, atti e norme, che affermano il contrario. Diversi sono i motivi per cui non possiamo consentire che si ripeta quello che un Magistrato ha definito uno "scellerato progetto":

- 1 non è serio pretendere di dare una caratterizzazione universale alle ceneri di pirite, in quanto le piriti variano nella loro composizione elementare, così come sono variabili le mineralizzazioni della crosta terrestre da zona a zona. Nel caso specifico delle piriti fuse dalla Nuova Solmine di Scarlino, provenienti prevalentemente dalle miniere dei Comuni di Montieri e Massa Marittima, è arcinoto che trattasi di piriti miste, tra cui le arseno-piriti (1). L'Arsenico concentrato nelle ceneri di fusione delle piriti è uno dei più potenti cancerogeni;
- 2 le ceneri di pirite prodotte a Scarlino erano classificate da tutti gli Enti pubblici, e dalla stessa Nuova Solmine, "rifiuto tossico e nocivo" (2). Così definite prima del '97, poi "rifiuto pericoloso" col decreto Ronchi, sia sulla base del loro elevato contenuto in Arsenico che sulla loro capacità di cederlo in soluzione, oltre i limiti fissati dalle norme. Tant'è che la Nuova Solmine, presentò nel 1991 due domande al Ministero dell'Ambiente (3) e alla Regione Toscana (4) per ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale su un suo progetto per la realizzazione di una discarica specifica per le ceneri. Sia la Giunta della Regione che il Ministro dell'Ambiente espressero la compatibilità sul progetto con prescrizioni a tutela dell'ambiente. Nel Decreto Ministeriale le ceneri di pirite di Scarlino sono definite "rifiuto tossico nocivo" per l'elevato contenuto di Arsenico (5). Ugualmente aveva disposto anche il Consiglio della Regione Toscana con diverse Deliberazioni, conseguenti al Piano Regionale e al Piano Provinciale dei rifiuti, perchè entrambi avevano individuato la necessità di realizzare in località idonee della provincia di Grosseto discariche per i rifiuti tossici e nocivi prodotti dalla Nuova Solmine (6). Pertanto non corrisponde al vero ciò che oggi l'azienda sostiene al Ministero (7a), cioè che: "La Nuova Solmine Spa, pertanto, ha sempre gestito il materiale in questione quale sottoprodotto da destinare ad altro processo produttivo...non manifestando in nessuna occasione l'intensione di volersene disfare...". Tra le tante Delibere di Giunta Regionale ricordiamo quella del 1986 (8), da cui è scaturito uno studio accurato, quanto esplicito: "Valutazione preventiva di Impatto Ambientale per la localizzazione dei siti idonei quali discariche controllate di rifiuti speciali tossici e nocivi". In tutti i suddetti atti si registra un contenuto di Arsenico delle ceneri di pirite di almeno 420 ppm, certificato dalla stessa Nuova Solmine (9 a,b,c,d), e non "pochi ppm" come oggi scrive al Ministero la Nuova Solmine (7b);
- 3 vero è che una Deliberazione della Giunta Regionale (la 5067/89) ne consentì il riutilizzo anche come materiale di ripiena della miniera di Campiano. Ma dopo il conseguente avvelenamento del fiume Merse, a valle della miniera, la Procura della Repubblica di Grosseto aprì un procedimento penale, indagando sul processo decisorio che portò alla suddetta Deliberazione. La Procura rivelò collusioni sconcertanti nei livelli tecnico/amministrativi locali (10) e certificò che le ceneri di pirite della Nuova Solmine Spa dovevano essere considerate rifiuti tossici nocivi, smentendo clamorosamente le analisi prodotte per l'occasione e per conto della Nuova Solmine Spa con metodi non legittimi (11), tendenti a nascondere la cessione di Arsenico in soluzione, esattamente come oggi viene ripetuto, presentando analisi incomplete al Ministero (7c). Le suddette conclusioni nel '97 sono state comunicate dalla Procura di Grosseto a tutti gli Enti e Uffici preposti alla tutela del territorio e della salute (12). D'allora la società che utilizzò tali rifiuti per la ripiena mineraria di Campiano deve sostenere i costi di bonifica della miniera e del Merse, come d'altra parte la Nuova Solmine deve sostenere i costi della bonifica delle falde inquinate nella piana di Scarlino/Follonica, come stabilito dai Piani Provinciale e Regionale di Bonifica, deliberati con atti mai impugnati dai rispettivi gestori dei siti contaminati. La Procura di Grosseto, pur archiviando i procedimenti penali conseguenti al riuso delle ceneri di pirite per prescrizione dei reati ipotizzati, definì sulla base di

Consulenze Tecniche (13 a,b,c), che hanno definito senza ombra di dubbio le ceneri di piriti rifiuti pericolosi e tossici e nocivi, <u>"scellerato"</u> il progetto di riuso delle ceneri di pirite e inadeguato (10) il comportamento degli Enti locali. Il Tribunale di Grosseto confermò che ..." <u>poiché è indubbio che la gestione dei rifiuti da pirite secondo criteri che hanno portato all'inquinamento del suolo e delle falde sia stata operata in vista dell'interesse aziendale"</u> (14).

L'Assessore regionale Bramerini e l'ex presidente della provincia Marras, quando oggi affermano che hanno sempre vigilato, dovrebbero invece confrontarsi anche con queste autorevoli valutazioni e giustificare il loro silenzio, considerato che i loro dirigenti erano a conoscenza del fatto che fino al 2014 la Nuova Solmine ha continuato a trasferire con le ceneri l'Arsenico in tutta Italia (18), senza rispettare le norme, come sostiene oggi l'ISPRA, segnalandolo alla Procura della Repubblica (22).

4- A dimostrazione della capacità di condizionamento sulle scelte politiche, ricordiamo che il Ministro Matteoli inserì del Testo Unico Ambientale 152/2006 un comma contraddittorio, perchè totalmente avulso dal contesto delle disposizioni di legge sui criteri generali del possibile riuso di rifiuti speciali, che definì le sole ceneri di pirite una materia riutilizzabile, nonostante che in precedenza la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul ciclo dei rifiuti avesse accertato che le ceneri di pirite della Nuova Solmine erano rifiuti tossici e nocivi (15). Ma tale comma è stato oggetto di una successiva verifica da parte della suprema Corte Costituzionale, chiamata dal Tribunale di Venezia ad esprimersi su una vicenda di inquinamento presso l'azienda. Veneta Mineraria, che aveva accumulato ceneri di pirite, trasferite anche dalla Nuova Solmine con procedure ritenute illegittime fin dal 2001 (13a).

La suprema Corte ha cancellato tale comma essendo il suo contenuto in contrasto con i dettati costituzionali, poiché, scrive: "...appare in contrasto con il principio secondo cui l'utilizzo di un sottoprodotto deve avvenire senza arrecare pregiudizio per l'ambiente e per la salute" (16) e non, come sostiene oggi al Ministero la Nuova Solmine, a causa dell'inesistenza di un mercato (17).

Ciò nonostante, la Nuova Solmine sostiene (18), che ha continuato a cedere migliaia di tonnellate di ceneri di pirite a diversi cementifici italiani senza la qualifica di rifiuto. La quantità di Arsenico distribuito in questo modo in Italia dalla Nuova Solmine assomma a diverse centinaia di tonnellate e, se si pensa che una tonnellata di Arsenico è capace di rendere non potabile cento milioni di m³ di acqua, si può comprendere il senso del nostro allarme!

Questo è avvenuto mentre la verifica della pericolosità per la salute e l'ambiente delle ceneri di pirite prodotte a Scarlino è ampiamente documentata e dimostrata anche dall'obbligo a bonificare, a carico di coloro che hanno depositato le ceneri di piriti in tre aree: a Scarlino/Follonica, a Montieri sul fiume Merse, a Mira presso l'azienda Veneta Mineraria (19). L'Arpat ha certificato l'inefficacia della messa in sicurezza delle ceneri di pirite stoccate a Scarlino, misurando, dopo diversi anni (20) dalle opere compiute, una concentrazione media di Arsenico nella falda a valle del sito GR 66, pari a 1.445 ppm, anziché 10. Pertanto è tutto il contrario di quanto afferma oggi al Ministero la N. Solmine, scrivendo: "il concetto di sottoprodotto... è legato all'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; e su questo non vi è alcun dubbio che da parte dell'azienda ci siano state, in questi anni, tutte le attenzioni necessarie per salvaguardare, nella gestione delle ceneri, gli aspetti ambientali" (7d). Infine è da sottolineare che anche il TAR Veneto ha rigettato di recente le richieste della Soc. Orinoco, già Soc. Veneta Mineraria Spa, tendenti a ottenere dal Giudice Amministrativo che le ceneri di pirite non fossero considerate dalle pubbliche amministrazioni un rifiuto, riconoscendo la pericolosità delle quantità di Arsenico cedute alle acque meteoriche e alla laguna di Venezia (21).

Sulla base di questi fatti, che stanno a dimostrare che non si è mai rinunciato allo "scellerato progetto"(10), noi chiediamo alle Autorità competenti di accertare con quali autorizzazioni è avvenuto lo smaltimento delle ceneri di pirite e, trattandosi della possibile ricaduta nei territori di Arsenico, accertato dalla IARC come sicuro cancerogeno per l'uomo, chiediamo che vengano verificate le acque di scolo dei loro depositi e le aree di ricaduta dei fumi emessi dagli impianti.

NOTE:

- (1) A.Masotti, G.Favilli "Il giacimento di Campiano" L'Industria mineraria n.4, 1987, pag.34-35;
- (2) Acquater spa, Progetto Esecutivo, Vol.1 -Relazione tecnica, presentato per conto della Spa N. Solmine, aprile 1987, che allega per le ceneri di pirite la "Scheda descrittiva di rifiuto speciale tossico e nocivo", firmata per la Usl 28 dal dott. N. Simonetti e per la Solmine Spa dall'ing. Mansi;
- (3) Nuova Solmine, Richiesta al Ministero dell'Ambiente del 22.01.91 AS/ba;
- (4) Regione Toscana, Deliberazione di Consiglio Regionale 19.2.1992 n°113 Pronuncia di Compatibilità ambientale "Discarica di II ^Cat. Tipo B per ceneri derivanti dal ciclo produttivo di produzione dell'acido solforico Soc. Solmine loc. La Pesta Comune di Massa Marittima (GR)";
- (5) Decreto del Ministero dell'Ambiente N° 1170/92, inoltrato a tutti gli Enti territoriali, con cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione di una Discarica di II^ Categoria tipo B, su progetto presentato da Nuova Solmine Spa..
- (6) Consiglio Regionale, Deliberazione n.° 370 del 18.12.1990;
- (7) Committente Nuova Solmine Spa, Studio incaricato a Soluzione Ambiente Srl, maggio 2013, allegato alla Domanda della Nuova Solmine al Ministero dell'Ambiente del 22.4.2014 prot.47 per la revisione delle prescrizioni AIA sulle ceneri di pirite: a) pag.2; b) pag.16; c) pag.12, allegato 6; d) pag.17;Vedi: http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=781
- (8) Regione Toscana, Delibera di Giunta Regionale n° 1887 del 24.02.1986 *Studio delle problematiche ambientali della zona del Padule di Scarlino* Relazione del prof..G. Barducci, ottobre 1986.pagine 35-38;
- (9) -a) Nuova Solmine Nota del 27.02 1989, "Comunicazione ai sensi della Delibera Regionale GRT n° 5067/89....";
 - -b) Nuova Solmine Nota del 26.02 1991, "Comunicazione ai sensi della Delibera Regionale GRT n° 5067/89...";
- -c) Dott. C. Chines Dott. G. Nolledi, "Studio per l'utilizzo delle ceneri ematitiche ..." Aprile 1988, "Composizione chimica delle ceneri di pirite", pag.20, Consulenza per conto della N.Solmine;
- -d) Prof. G. Nardini e prof. P. Davini , "Studio per la classificazione delle ceneri di pirite come materia prima secondaria" 1988, pag.4, Consulenza per conto della N.Solmine;
- (10) Scrive il PM, dott. V. Pedone della Procura di Grosseto al GIP di Grosseto il 9.1.2003 in riferimento al Rapporto di PG del 22.12.2002 ricevuto dall'Area Miniere: "Il Rapporto analizza impietosamente le incertezze, le omissioni e la sostanziale remissività che hanno caratterizzato l'operato delle pubbliche amministrazioni, cui competeva la responsabilità di salvaguardia dell'Ambiente...L'inadeguatezza dell'operato delle predette pubbliche amministrazioni fa legittimamente sorgere sospetto di collusioni e quindi abusi commessi per favorire la realizzazione dello scellerato progetto".
- (11) Rapporto di PG dell'Area Miniere al Sost. Procuratore della Repubblica dott. Vincenzo Pedone, a firma dell'U.P.G. Sandro Tassoni del 22.12.2002, pag.22;
- (12) Nota del 7-10.97 prot.n° 1848 del Distretto Minerario di Grosseto a tutti gli Enti pubblici, avente ad oggetto: "Analisi chimiche Ceneri di Pirite". Sono riportati i dati delle analisi condotte dalla competente USL sulle ceneri di pirite della N.Solmine di Scarlino;
- (13) Relazioni di C.T, prodotte su incarico della Procura della Repubblica di Grosseto da:
- a) G.P.Sommaruga, Proc. Penale 558/01 RGNR "N. Solmine, Stock ceneri ematitiche -Materiale accumulato", Agosto 2001, Conclusioni;
- b) Mauro Sanna e Massimo Floccia, Proc.Penale 6706/96, dicembre 1996, Conclusioni;
- c) Mauro Sanna e Massimo Floccia, Proc.Penale 1151/96, giugno 1997, Conclusioni;
- (14) Parere espresso dal GIP dott. Armando Mammone a conclusione del procedimento penale per prescrizione del presunto reato di disastro ambientale nell'inquinamento della piana di Scarlino e Follonica;
- (15) Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Discussioni, Ciclo rifiuti, Resoconto stenografico della seduta del 18.3.1999, pag.9 deposizione del dott. S. Giannerini , funzionario dell'Arpat di Grosseto;
- (16) Corte Costituzionale, Sentenza n.28 del 28 gennaio 2010. Vedi:

http://lexambiente.it/rifiuti/35-corte-costituzionale35/5874-rifiuti-ceneri-di-pirite5874.html

- Al punto 1.2 della suddetta Sentenza si legge: "Inoltre la previsione censurata, nella parte in cui sottrae le ceneri di pirite all'applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, «anche se sottoposte a bonifica o ripristino ambientale», appare in contrasto con il principio secondo cui l'utilizzo di un sottoprodotto deve avvenire senza arrecare pregiudizio per l'ambiente e per la salute (art. 4 della direttiva 2006/12/CE), posto che nelle indicate evenienze è probabile che i materiali raccolti possano essere contaminati, così da risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente";
- (17) Aprire http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=781 aprire su "Documenti domanda di AIA", "Documenti del gestore", poi anche "Allegati lettera trasmissione chiarimenti gestione ceneri di pirite"- Nota della Nuova Solmine del 22.4.2014;
- (18) Aprire http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=781 aprire "domanda", "domanda di aia" e "allegati lettera chiarimenti gestione ceneri di pirite", Nuova Solmine, "Spedizione ceneri ematitiche al 31.3.2014";
- (19) Nota della Procura della Repubblica di Venezia dell11.12.2002 prot. 2120/02 al Presidente della Regione Veneto, avente ad oggetto "Discarica Veneta Mineraria. Gamberale di Mira. Proc.20785/01". Vedi anche cronaca recente: http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2014/06/26/news/depositi-ceneri-di-pirite-bomba-sanitaria-1.9496866
- (20) Arpat -Dip. di Grosseto "Monitoraggio chimico delle acque di falda relativo alla bonifica e messa in sicurezza del sito classificato come GR 72...di proprietà della Nuova Solmine Spa COMMENTO AI DATI RACCOLTI NEL

QUINQUENNIO 2007- 2012":

(21) – Molto significativo appare il punto 5 e in particolare il punto 5.4 della Sentenza n°32 del TAR Veneto, III Sez del 17 1 2013:

http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sez-iii-sentenza-17-gennaio-2013-n-32/5.4

- "... Alla luce di tali considerazioni, non è neppure condivisibile l'assunto della parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di materie prime secondarie o di sottoprodotti liberamente commerciabili, in quanto mancano alcune caratteristiche essenziali richieste a tali fini dalle varie definizioni normative che si sono succedute.... Nel caso all'esame invece si tratta di materiali:...che necessitano di verifiche analitiche per verificare la presenza di eventuali contaminanti (peraltro già riscontrata nel corso del processo penale, relativamente ad alcuni cumuli presenti nel sito, in quanto si sono registrati valori anomali quanto al torio e all'uranio, e livelli molto superiori ai limiti consentiti quanto all'arsenico, il che pone problemi nell'utilizzo da parte dei cementifici che rilasciano un tale inquinante nell'atmosfera) e di operazioni di vagliatura per eliminare eventuali sostanze aggiunte nel corso del lunghissimo tempo trascorso dal loro deposito senza sufficienti cautele;...Mancano quindi i requisiti richiesti dall'art. 184 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per definire questi materiali come sottoprodotti".
- (22) ISPRA, Segnalazione alla Procura di Grosseto del 7.3.2014 prot. n°10231 a firma del Responsabile del Servizio della Attività Ispettive, ing. Alfredo Pini. Vedi: http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=474 (visione del 24.8.14), aprire sulla voce "controlli", poi sulla voce "esito del controllo ordinario 04-06 febbraio 2014".